



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LA MATTINA	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	BERETTA	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	FAGNONI	MONICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1808/14 depositato il 25/02/2014
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3C00067/2013 IRPEF-ALTRO 2005
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3C00067/2013 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9DIR3C00067/2013 IRPEF-ALTRO 2007
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DR. NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1808/14

UDIENZA DEL

13/04/2015 ore 09:30

SENTENZA

N° 1100/03/15

PRONUNCIATA IL:

13/04/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 MAG 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO di Sezione
Direttore Tributario

Elio Caserio
[Signature]

R.g.r. n. 1808/14

Oggetto della domanda

Ricorso avverso provvedimento irrogazione sanzioni n. T9DIR3C00067/2013 Irpef, altro anni: 2005, 2006 e 2007
Contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano.

Svolgimento del processo

Avverso l'atto di irrogazione sanzioni n. T9DIR3C00067/2013 notificato il 3 ottobre 2013, di € 12.656,73, per sanzioni sul monitoraggio fiscale – anno 2005 – 2006 la Sig.ra [redacted] difesa dal dott. Stefano Noro, adiva questa Commissione chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. In data 07-03-2014 si costituisce l'Ufficio e deposita le proprie controdeduzioni. L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso ed il riconoscimento delle spese di lite.

Fatto: La Sig.ra [redacted] subiva una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Corsico in merito alla presunta detenzione di capitali presso la Banca HSBC di Ginevra negli anni dal 2005 al 2007, in quanto il suo nominativo risultava inserito nella c.d. "Lista Falciani". In particolare, nella scheda individuale (fiche) denominata "8330" era identificato con il profilo "[redacted]", mentre il marito Sig. [redacted], era identificato come "[redacted]".

L'Ufficio, sulla base di quanto constatato dalla Guardia di Finanza nel Processo Verbale di Constatazione, notificava in data 30.10.2012 l'atto di contestazione n. T9DCO3C02555/2012 a mezzo del quale veniva sanzionata:

- la violazione degli obblighi prescritti in materia di monitoraggio fiscale dall'art. 4, co. 1 del D.L. 167/1990 conv. con L. 227/1990 per aver omesso la presentazione del Quadro RW, così omettendo l'indicazione nella dedicata Sez. II la consistenza degli "investimenti ovvero attività estere di natura finanziaria detenute all'estero al termine di ciascun periodo di imposta" risultata essere di € 135.005,00 per l'anno d'imposta 2005; di € 100.974,83 per l'anno 2006 e di € 85.521,94 per l'anno 2007;
- la violazione degli obblighi prescritti in materia di monitoraggio fiscale dall'art 4/2 D.L. 167/1990 conv. con L. 227/90 per aver omesso la presentazione del Quadro RW, così omettendo l'indicazione nella dedicata Sez. III dell'"ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria" risultati essere di € 145.211,53 per l'anno d'imposta 2005, di € 339.990,15 per l'anno d'imposta 2006.

In data 07.12.2012 la Sig.ra [redacted] presentava le deduzioni difensive di cui all'art. 16/4 d.lgs. 472/97 avverso l'atto di contestazione suddetto a mezzo delle quali ne chiedeva la rivisitazione:

1. poiché si era tenuto conto dello "Scudo Fiscale" ex art. 13 bis del D.L. 78/2009;
2. per difetto di motivazione in quanto la sanzione sarebbe ingiustamente stata aumentata del 100% ex art. 12 comma 5 del D.Lgs. 472/97 nonostante la collaborazione dimostrata nei confronti dell'Ufficio con la definizione delle annualità precedenti.

L'Ufficio in merito alla eccezione di cui al punto n. 1 osservava che gli importi sanzionati erano stati quantificati al netto degli importi "scudati" mentre accoglieva quella di cui al punto n. 2. Pertanto veniva ridotto l'importo della sanzione ad € 12.656,73 alla luce di quanto disposto dalla legge 97/2013. In data 18.11.2013 parte attrice presentava reclamo sollevando sostanzialmente analoghe eccezioni proposte in sede di deduzioni difensive ex art. 16/4 d.lgs. 472/97:

- nullità in quanto si era aderito allo scudo fiscale – ter;
- violazione della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. 78/2009;
- errata applicazione del cumulo giuridico;
- violazione degli articoli 6 e 7 d. lgs. 472/97.

L'Ufficio provvedeva a notificare, tempestivamente, la proposta di mediazione alla contribuente.

In data odierna viene discusso il ricorso. All'udienza odierna parte attrice deposita sentenze emesse dalla sezione n. 1 e 2 di questa Commissione Tributaria (favorevoli) e la sentenza n. 26848 del 18.12.2014 emessa dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. V.

Motivi della decisione

Questo Collegio ritiene di poter accogliere le lamentele sollevate dalla Sig.ra [redacted]
L'atto impugnato è da annullare per i seguenti motivi:

Beck

1/2

R.g.r. n. 1808/14

1. in quanto parte attrice ha aderito allo Scudo Fiscale – ter. Per coloro che hanno aderito allo Scudo Fiscale, come conferma la C.M. 43/E del 10.10.2009, “l’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all’art. 17 del medesimo decreto. In linea generale, è prevista l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse. In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l’attività d’accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d’imposta che hanno termine al 31.12.2008.
2. per violazione della Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio. Le attività finanziarie della ricorrente, essendo persona fisica residente in Italia, erano assoggettate alla Euroritenuta in applicazione degli accordi tra la Svizzera e l’Unione Europea derivanti dalla Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio n. 48/Ce del 3.6.2003, attuata con D.Lgs. 18.04.2005 n. 84 e Provvedimento Agenzia Entrate 8.7.2003.
3. per violazione e falsa applicazione art. 12 D.L. 78/2009. È fondata l’obiezione della ricorrente riferita all’applicazione retroattiva dell’art. 12 D.L. 78/2009 per gli anni 2005 e 2006 che deve ritenersi errata trattandosi di norma di carattere procedurale.


Infine questo Collegio giudicante, considerate e valutate le risultanze in atti del giudizio da cui risulta che la Sig.ra . . .
“ha presentato Dichiarazione Riservata delle Attività Emerse ex art. 13-bis D.L. n. 78/2009 (Scudo Fiscale-ter) rimpatriando il 50% di sua pertinenza della somma presente sul profilo “8330”, per un totale di € 115.692,00 (l’altro 50% è stato scudato dal marito) -e così la totalità-“, ritiene che la contribuente/ricorrente ha operato in effettiva osservanza di quanto positivamente ed articolatamente disposto dal legislatore e, considerata, con il conforto di anche recente e sul “punto” specifica ed autorevole Giurisprudenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la non applicabilità retroattiva, in quanto norma “di portata sostanziale”, dell’art. 12, c. 2 e 2 bis, del D.L. n. 78/2009 al caso di specie oggetto del giudizio, in accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra . . . , dichiara nullo ed illegittimo, con ogni conseguente giuridico effetto, il provvedimento di irrogazioni di sanzione impugnato. La natura della causa e l’equilibrata contrapposizione degli argomenti delle parti giustifica la compensazione delle spese.

p.q.m.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 13.04.2015

Il relatore
(dott. Giuseppe Beretta)



Il Presidente
(dott. Giuseppe La Martina)

